



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ed in particolare gli articoli 2 e 9;
- VISTO i decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, concernenti l'articolazione degli Uffici e delle Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 16 ottobre 1984 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quello del 25 ottobre 2000;
- VISTI i decreti del Ministro dell'Interno datati 16 marzo 1989 e 13 giugno 1991 e successive modificazioni, relativi all'organizzazione delle Questure, Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza e degli Uffici della Polizia Stradale, Ferroviaria di frontiera e Postale;
- VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2003, concernente la riorganizzazione delle unità a cavallo della Polizia di Stato;
- RITENUTA la necessità di provvedere fin da ora a rideterminare l'assetto organizzativo e funzionale dei servizi ippomontati svolti dal personale della Polizia di Stato, sulla scorta delle risorse disponibili



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

ART. 1

(I servizi a cavallo della Polizia di Stato)

1. I servizi a cavallo della Polizia di Stato hanno il compito di:
 - integrare le attività di controllo del territorio nei parchi cittadini, nelle zone rurali o boschive;
 - integrare il dispositivo per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 - concorrere nello svolgimento dei servizi d'onore e di rappresentanza in occasioni di eccezionale rilievo.
2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti:
 - dalla Sezione e dalle Squadre di cui al successivo art. 2;
 - dai contingenti di volta in volta costituiti, secondo quanto previsto al successivo art. 3, per speciali esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di rappresentanza, o di altra natura.
3. I servizi a cavallo sono svolti da pattuglie, composte da due unità ippomontate.

ART. 2

(Sezione e Squadre a cavallo)

1. Per l'espletamento dei servizi di cui all'art.1 comma 1, nell'ambito dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle Questure indicate all'art. 6, sono istituite le Squadre a cavallo della Polizia di Stato.
2. Alle Squadre sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori, con profilo professionale adeguato all'incarico e sono assegnati gli organici di cui all'allegata Tabella, che costituiscono quota-parte dell'organico di ciascuna Questura fissato con D.M. 16 marzo 1989.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Le Squadre a cavallo svolgono i servizi di cui al precedente art. 1 comma 1 su disposizione dei Questori e nell'ambito della competenza territoriale dei relativi Uffici, ad eccezione di quelli di cui al terzo capoverso, che sono disposti esclusivamente dal Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.
4. L'attività delle Squadre è svolta esclusivamente da personale della Polizia di Stato idoneo al servizio ippomontato che abbia superato il relativo corso di specializzazione e che mantenga la specifica idoneità; il personale non può essere distolto per l'impiego in servizi di diversa natura e, in caso di perdita della relativa idoneità, potrà essere assegnato ad altri Uffici o Reparti della Polizia di Stato.
5. Nelle sedi in cui operano più Squadre è istituita, con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi svolti, la Sezione a cavallo della Polizia di Stato, diretta da un Funzionario del ruolo dei Commissari.

ART. 3

(Contingenti a cavallo costituiti per speciali esigenze)

1. Per speciali esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di rappresentanza o di altra natura, possono essere costituiti contingenti a cavallo traendo cavalieri e quadrupedi da tutte le articolazioni a cavallo della Polizia di Stato secondò quanto, di volta in volta, disposto dal Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato d'intesa con l'Ufficio Ordine pubblico.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono posti a disposizione degli Uffici o Reparti che debbono provvedere alle esigenze di cui al comma 1.

ART. 4

(Centro di coordinamento dei servizi a cavallo della Polizia di Stato)

1. E' istituito il Centro di coordinamento dei servizi a cavallo della Polizia di Stato, di seguito definito Centro, che è posto alle dirette dipendenze del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.

2. Il Centro eredita le tradizioni del Reparto a cavallo della Polizia e ne custodisce il relativo stendardo; esso svolge funzioni addestrative e logistiche per il funzionamento di tutte le articolazioni a cavallo della Polizia di Stato di cui all'art. 1 comma 2.

A talg scopo, nel suo ambito operano:

- la Scuola di equitazione della Polizia di Stato, per la formazione e la specializzazione dei cavalieri;
- la Sezione "Allevamento ed Addestramento" per la produzione, l'acquisto, la formazione, la distribuzione, il mantenimento e l'alienazione dei cavalli di polizia dei quali cura costantemente la gestione tecnico-patrimoniale, sia direttamente, sia impartendo le necessarie disposizioni agli Uffici cui i quadrupedi vengono assegnati;
- il magazzino V.E.C.A., per la gestione dei materiali speciali per servizi ippomontati, per le esigenze di tutte le articolazioni a cavallo della Polizia di Stato.

Nell'ambito del Centro opera, inoltre, la Squadra Ippica dei gruppi sportivi "Fiamme Oro".

3. Su disposizione del Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, il Centro provvede altresì:
- alla movimentazione di cavalieri e quadrupedi per le esigenze degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato presso cui non sono costituite le Squadre e, comunque, quando ciò si renda necessario, su tutto il territorio nazionale;
 - alla costituzione ed all'attività di addestramento e di amalgama dei contingenti a cavallo di volta in volta costituiti per le speciali esigenze di cui all'art. 1, comma 2.
4. Al Centro è preposto un Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato che, secondo le direttive impartite dal Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, provvede:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- all'organizzazione del Centro;
- alla gestione del personale, dei quadrupedi e del materiale e delle strutture assegnate al Centro;
- alla direzione di tutte le attività svolte dal Centro;
- a curare, sotto l'aspetto tecnico, il coordinamento di tutte le articolazioni a cavallo della Polizia di Stato, vigilando sull'omogeneità gestionale e riferendo al Servizio Reparti Speciali.

ART. 5

(Sezione di Roma)

1. Presso la Questura di Roma è istituita la Sezione a cavallo della Polizia di Stato, con gli organici di cui all'allegata Tabella, che costituiscono quota parte dell'organico di cui al D.M. 26 novembre 1998.
2. Dalla Sezione dipendono le Squadre di Villa Umberto, Tor di Quinto, Trastevere e Ostia.
3. Nell'ambito della Sezione opera la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato.
4. Il personale della Fanfara viene impiegato per cerimonie, manifestazioni o altri servizi di rappresentanza nonché per la scorta a cavallo allo stendardo.
5. Il personale può essere impiegato per gli ordinari servizi a cavallo di controllo del territorio.
6. E' escluso l'impiego appiedato della Fanfara a cavallo.

ART. 6

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di istituzione degli uffici di cui agli articoli 2, 4 e 5, sono soppressi:
 - il Reparto a cavallo della Polizia di Stato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- i Distaccamenti del Reparto a cavallo di : Trastevere, Tor di Quinto, Villa Umberto, Ladispoli, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Caserta, Catania e Palermo.
- 2. Il personale, i cavalli, i materiali ed i mezzi del Reparto e dei Distaccamenti di cui al comma precedente, sono assegnati al Centro, alla Sezione ed alle Squadre a cavallo operanti presso le Questure di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Caserta, Catania e Palermo.
- 3. Alla riarticolazione della dislocazione delle Squadre a cavallo si provvederà con successivo decreto, nell'ambito delle dotazioni di personale, di animali e di mezzi disponibili.
- 4. Il Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 27 318 000

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro

[Handwritten signature]

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

presso IL MINISTERO DELL'INTERNO - UFF. IV

Roma, 8 LUG. 2003

Il DIRETTORE

[Handwritten signature]

Tabella

**Centro di coordinamento dei servizi a cavallo, Sezione e Squadre a cavallo
Dotazione di personale e cavalli**

Sede	Denominazione	Dipendenza	Direttivi	Ispettori	Sov.ti	Ass. Ag.	Totale	Cavalli
	Centro di coordinamento	Dipartimento	1	10	20	69	100	90*
Roma	Trastevere	Questura	1	2	5	42	50	15
	Tor di Quinto			1	3	27	31	15
	Villa Umberto			1	3	27	31	15
	Ostia			1	3	27	31	15
Napoli	Squadre	Questura		1	3	27	31	15
Palermo				1	3	27	31	15
Catania				1	3	27	31	15
Milano				1	3	27	31	15
Firenze				1	3	27	31	15
Torino				1	3	27	31	15
Caserta				1	3	27	31	15
Totale			2	22	55	381	460	255

* per l'attività sportiva delle Fiamme Oro

addestrativa